

COMITATO BERGAMASCO PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

QUATTRO PERCORSI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Fonti:

Alessandro E. Basilico, *COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale*,
Fondazione Franceschi onlus

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni, *L'ABC DELLA COSTITUZIONE*,
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. È **l’art. 1** della nostra Costituzione. Quando i Costituenti dicono “l’Italia” (artt. 1 e 11), intendono qualcosa di più elevato di quando dicono “la Repubblica” (artt. 2, 4, 5, 6, 9 ecc.). L’Italia è una nazione e questo viene prima di essere una Repubblica. C’è un’appartenenza “a priori”, che non viene tematizzata, ma assunta come dato di partenza.

L’Italia è una Repubblica perché il 2 giugno 1946 il popolo sovrano ha scelto democraticamente con un referendum questa forma dello stato (la proposta alternativa, cioè la Monarchia, fu sconfitta). Questa scelta è diventata irreversibile.

Infatti **l’art. 139**, l’ultimo articolo della Carta Costituzionale, stabilisce che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

La Costituzione si può cambiare? Sì e no. No, nel senso che ad esempio “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” (art. 139). Non solo: la Corte Costituzionale ha stabilito che la prima parte della Costituzione, quella sui “principi fondamentali” non può essere sostanzialmente modificata.

D'altra parte la Costituzione non è stata scritta una volta per sempre e di conseguenza può essere aggiornata, seguendo però una speciale procedura. **(art. 138)**. La doppia votazione dopo un intervallo di tempo ci segnala che le modifiche costituzionali devono essere ben ponderate e non è sufficiente la maggioranza dei presenti in Parlamento al momento della votazione, ma degli aventi diritto, cioè gli eletti. Ma non basta: le leggi di modifica della Costituzione sono sottoposte a referendum confermativo in specifici casi e secondo specifiche procedure.

Da queste norme si capisce perché la nostra Costituzione è annoverata tra quelle “rigide”: cioè che si possono cambiare, ma non con facilità e soltanto seguendo procedure più complesse del normale iter legislativo. In fondo la Costituzione è la “regola del gioco” democratico e le regole non possono essere cambiate a piacimento e nemmeno diventare oggetto del “gioco” politico quotidiano.

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

ARTICOLI

1 – 138 – 139

Art. 138: una Costituzione 'rigida'

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Commento art. 138

La Costituzione non è una legge come le altre, è la legge fondamentale della Repubblica. Per modificarla o per derogarvi è necessaria una legge speciale, una “legge costituzionale”, approvata a seguito di un procedimento particolare (si parla di “procedimento aggravato”).

Da notare che l’eventuale referendum è un referendum particolare, diverso da quello previsto dall’art. 75 Cost: non si tratta di abrogare una legge già in vigore, ma di confermarne una che ancora non lo è.

Art. 139: una repubblica non revisionabile

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Commento art. 139

C'è un limite che nemmeno le leggi costituzionali possono oltrepassare: la “forma repubblicana” dello Stato.

L'art. 139 non si limita a impedire il ritorno alla monarchia.

Esso preclude qualunque modifica della Costituzione che abbia l'effetto di stravolgere la Repubblica come essa è disegnata nei suoi principi fondamentali: unita, democratica, fondata sul lavoro, rispettosa dei diritti umani, del principio di eguaglianza, della laicità, delle minoranze, aperta nei confronti del resto dell'umanità.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Fonti:

Alessandro E. Basilico, *COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale*, Fondazione Franceschi onlus

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni, *L'ABC DELLA COSTITUZIONE*, Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

ARTICOLI

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Art. 1: repubblica, democrazia, lavoro

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Commento art. 1

Le frasi che aprono la Costituzione indicano immediatamente i tratti distintivi dell'Italia.

È, in primo luogo, una Repubblica, cioè uno Stato in cui gli organi di governo sono scelti dal popolo e non c'è un Re che ottiene il potere per via ereditaria. È, quindi, democratica: le decisioni che coinvolgono tutti non possono essere imposte da poche persone, ma devono essere condivise dalla maggioranza dei cittadini, che si esprimono in via indiretta (eleggendo dei rappresentanti in Parlamento che compiano la gran parte delle scelte) o in via diretta (per mezzo di strumenti come il referendum, le leggi di iniziativa popolare, la petizione). Tuttavia, come la Storia immediatamente precedente alla Costituzione ha mostrato, è possibile che le maggioranze esercitino con prepotenza il loro potere, prevaricando le minoranze.

Per questo la Costituzione prevede forme e limiti all'esercizio della sovranità (i diritti fondamentali, il principio di eguaglianza, la divisione dei poteri) in modo da garantire a tutti di vivere, anche se in minoranza, in un Paese accogliente.

La Repubblica è, infine, fondata sul lavoro: nella società delineata dalla Costituzione nessuno può più vantare titoli di merito che non siano fondati sul contributo che egli sceglie di dare, secondo le proprie possibilità, al progresso e al benessere della società.

Art. 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Commento art. 2

La Costituzione italiana, come tutte le costituzioni liberal-democratiche, mette al centro l'uomo e considera la tutela della dignità umana come il valore fondamentale attorno al quale deve essere organizzata la convivenza sociale. La finalizzazione dell'organizzazione sociale e politica all'uomo rappresenta già un elemento di rottura rispetto al passato fascista che, così come ogni regime totalitario, sacrificava l'individuo se ciò risultava utile alla potenza dell'entità superiore, fosse il partito, la razza o lo Stato stesso.

L'idea fondamentale che ispira la Costituzione è che il riconoscimento della dignità dell'uomo debba essere preso sul serio, come un compito esigente eppure ineludibile, e non risolversi in mere formule retoriche

Esso implica, se non vuole essere un'operazione ingannevole, accettazione, senza riserve, della reale condizione umana e impegno alla sua promozione. Accogliere pienamente la condizione umana significa accettare che dell'esperienza umana fanno parte strutturalmente la sofferenza, la fragilità e che pertanto dalla vita dell'uomo si leva un radicale bisogno di cura. La debolezza non è pertanto una patologia della vita umana o, peggio ancora, una colpa, ma una condizione comune da accogliere e alla cui cura disporsi come a un dovere inderogabile. Tale dovere di cura e di solidarietà ricade sì sullo Stato, ma è anche una responsabilità diffusa, che impegna il rapporto tra le persone. La persona che la Costituzione protegge e promuove non è allora un uomo "idealizzato", la Costituzione mette al centro l'uomo reale e questo lo vede riflesso, nella maniera più fedele e autentica, nella condizione dell'ultimo, proprio perché la fragilità è la condizione in cui ogni uomo si viene a trovare e in cui pertanto ciascuno si può e si deve rispecchiare.

La Costituzione riconosce l'esistenza di diritti dell'uomo che non possono essere negati dallo Stato (perché considerati preesistenti allo Stato stesso) e che anzi devono essere protetti, perché consentono a ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità.

È da notare che si parla di diritti "dell'uomo", non "del cittadino": anche allo straniero devono essere garantiti i diritti fondamentali.

Inoltre la Carta si mostra consapevole del fatto che l'uomo non è un'isola, ma vive insieme agli altri e con questi interesse varie relazioni, dando vita a gruppi o, nel linguaggio costituzionale, "formazioni sociali" intermedie tra il singolo e lo Stato. Esistono quindi sia diritti delle formazioni sociali (per esempio, la libertà sindacale) sia diritti del singolo al loro interno.

Il gruppo maggiore a cui ogni cittadino appartiene è, naturalmente, quello della Repubblica, intesa come comunità di persone che non solo vivono nello stesso territorio, ma condividono anche un patrimonio comune di storia, cultura e valori. È in quest'ottica che si comprendono i “doveri inderogabili di solidarietà” che legano gli italiani: come, in una compagnia di amici, se c'è qualcuno in difficoltà gli altri non possono restare indifferenti, così nel gruppo-Italia il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà.

Art. 3: uguaglianza, contro gli ostacoli

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

Commento art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, non possono esserci persone di serie A e persone di serie B. Si tratta di una norma volta a evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni simili a quelle vissute nel regime fascista, nel quale furono crudelmente perseguitati gli ebrei e altre minoranze.

Per questo motivo la Costituzione vieta le leggi che fanno distinzioni arbitrarie tra le persone (principio di uguaglianza formale).

Inoltre la Costituzione prende atto del fatto che, anche se le persone sono eguali di fronte alla legge, non lo sono nella società, perché alcune si trovano in condizioni meno favorevoli e devono superare ostacoli più grandi per cercare di realizzare la propria felicità. Per questo si chiede a tutti (quando la Costituzione parla di “Repubblica” e non di “Stato” solitamente si rivolge a tutti i cittadini e non solo ai pubblici poteri) di contribuire a eliminare questi ostacoli, dando anche alle persone meno fortunate un’effettiva libertà di scelta (principio di eguaglianza sostanziale). Per esempio, tutti devono poter ottenere le cure necessarie alla loro salute o, se ne hanno le capacità, poter studiare all’Università, anche se non possono pagare l’intervento del medico o la retta.

Art. 4: diritto, e dovere, al lavoro

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Commento art. 4

La Costituzione ha ben presente lo stretto legame tra il lavoro, strumento per guadagnarsi da vivere e mezzo per sviluppare la propria personalità, e i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona. Per questo tutela il lavoro, inteso come ogni attività che contribuisca al progresso della società.

La politica è chiamata a predisporre misure per consentire a tutti di trovare occupazione e, possibilmente, di svolgere l'attività per la quale ci si sente maggiormente portati.

Lavorare è anche un dovere: la Costituzione esorta ogni persona a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al benessere della comunità.

Art. 5: autonomia e decentramento

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Commento art. 5

Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma.

La Costituzione, anzi, afferma due diversi principi: il decentramento, in base al quale l'amministrazione statale deve prevedere anche organi dislocati sul territorio, e l'autonomia, per cui esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese, rappresentando le comunità che vi abitano (*Comuni, Province, Regioni*).

Art. 6: pluralità linguistica

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Commento art. 6

Invece di imporre a tutti di omologarsi alla maggioranza, la Repubblica deve garantire alle minoranze l'uso della loro lingua e il mantenimento del loro stile di vita.

La tutela delle minoranze linguistiche (in particolare di lingua francese in Valle d'Aosta, tedesca e ladina in Trentino-Alto Adige a cui si aggiungono i gruppi greci, albanesi e slavi) ha trovato applicazione nelle leggi che istituiscono le Regioni a Statuto speciale, dotate di particolare autonomia, e in quelle che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e l'istituzione di scuole speciali.

Art. 7: Stato e Chiesa indipendenti

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Commento art. 7

Lo Stato, da un lato, riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e sovranità (cioè potere di comando) nel suo ambito, che è quello spirituale. Dall'altro, lo Stato si riserva piena indipendenza e sovranità nel proprio ambito, che è quello della regolazione della convivenza tra le persone che si trovano in Italia. Non sarebbe ammissibile un potere di veto della Chiesa sulle leggi o sui provvedimenti del governo.

Da questa norma è stato tratto il fondamentale principio di laicità: lo Stato, senza essere indifferente rispetto alle religioni, deve garantire a tutte pari libertà.

I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929, che comprendono un Trattato (che ha istituito la Città del Vaticano), una Convenzione finanziaria e un Concordato (modificato nel 1984, prevede, tra le altre cose, la validità del matrimonio cattolico per lo Stato italiano e l'insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole).

Art. 8: pluralità religiosa

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Commento art. 8

Libertà delle confessioni religiose significa innanzitutto possibilità, per i cittadini che professano una certa religione, di farlo pubblicamente, anche costituendo una struttura organizzata e autonoma, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Inoltre, in applicazione del principio di eguaglianza, non è possibile né attribuire privilegi né penalizzare una Chiesa rispetto alle altre, nemmeno in considerazione del numero dei suoi fedeli.

Più in generale, lo Stato può regolare i propri rapporti con le varie Chiese solamente sulla base di accordi stretti con esse.

Il processo di attuazione di questa disposizione rimane ancora incompleto: per decenni, mentre la Chiesa cattolica poteva avvalersi del Concordato, le altre confessioni religiose erano prive di disciplina. Solo dopo il 1984 sono state stipulate varie intese con valdesi, avventisti, assemblee di Dio, comunità ebraiche, evangelici e luterani.

Art. 9: cultura, ricerca, ambiente storico e naturale

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Commento art. 9

La Repubblica viene impegnata ad aiutare, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura (espressione del talento e della sensibilità umane) e della ricerca scientifica e tecnica (espressione dell'ingegno umano), quali mezzi per contribuire al benessere della società e alla dignità delle persone.

Inoltre, consapevole della bellezza dell'Italia, la Costituzione chiede di valorizzare il paesaggio nazionale, sia ambientale sia storico: è necessario, quindi, promuovere la conoscenza dei beni italiani e garantirne a tutti l'accessibilità.

Infine, l'art. 9 protegge il paesaggio inteso anche come ambiente naturale, dal quale dipendono la qualità della vita e la salute delle persone che ci vivono.

Art. 10: norme internazionali e asilo

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici

Commento art. 10

Con gli art. 10 e 11 la Costituzione guarda al resto del mondo.

Innanzitutto stabilisce che le regole universalmente riconosciute e accettate dagli Stati sono obbligatorie anche per l'Italia.

In seguito, obbliga il Parlamento a regolare con una legge i diritti e doveri degli stranieri che si trovano nel nostro Paese, rispettando i trattati e le convenzioni (tra cui quelle in materia di diritti umani) firmati dall'Italia.

Anche agli stranieri devono essere garantiti i diritti fondamentali, anzi, a coloro che nel proprio Paese ne sono privi (per una dittatura oppure per il riconoscimento formale ma violazioni sistematiche) deve essere data la possibilità di vivere in Italia. Si tratta del diritto d'asilo.

Infine, non è possibile estradare (cioè consegnare) una persona a un Paese che la voglia processare per un reato politico (per esempio per aver scritto libri non graditi al governo).

Art. 11: ripudio della guerra e accordi internazionali

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Commento art. 11

La guerra terrificante da cui l'Italia era appena uscita fece sorgere la volontà di evitare che potessero ripetersi orrori simili: da qui deriva il verbo “ripudia”, in cui si condensano lo sdegno e il rifiuto per un'aggressione contro altri popoli.

Per realizzare un mondo di pace, la Costituzione esorta a stringere accordi e costituire organizzazioni con altri Paesi (per esempio, l'ONU e l'Unione europea), anche se ciò significa accettare che certe decisioni non siano più prese dall'Italia in totale autonomia, ma debbano essere concordate con altri Stati.

Art. 12: il tricolore repubblicano

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Commento art. 12

Il tricolore nacque nel 1797 come bandiera della napoleonica Repubblica Cispadana. I colori non furono scelti a caso: il bianco e il rosso sono i colori dell'antico stemma comunale di Milano e verdi erano le uniformi della guardia civica della città.

Il tricolore fu poi adottato come emblema nazionale dal Regno d'Italia, con l'aggiunta dello stemma dei Savoia, poi rimosso con la proclamazione della Repubblica.

SCUOLA E UGUAGLIANZA

Fonti:

Alessandro E. Basilico, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale, Fondazione Franceschi onlus

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni, L'ABC DELLA COSTITUZIONE, Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

...Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati.

Don Lorenzo Milani, *Lettera a una professoressa*

*Il parlamento consacra in formule legali i diritti del cittadino, la magistratura e la corte costituzionale difendono e garantiscono questi diritti, ma la **coscienza dei cittadini è creata dalla scuola; dalla scuola dipende come sarà domani il parlamento, come funzionerà la magistratura, cioè come sarà la coscienza e la competenza di quegli uomini che saranno domani i legislatori, i governanti e i giudici del nostro Paese. La classe politica che domani detterà le leggi ed amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale sarà quale la scuola sarà riuscita a formarla.***

Piero Calamandrei

Immensa è l'importanza che la scuola, soprattutto quella pubblica, assume affinché coloro che reggono le sorti politiche, economiche, sociali del Paese siano sempre in sincronia con il dettato costituzionale.

Ben si comprende quindi la necessità, da parte dei cittadini, di vigilare affinché la scuola sia corrispondente agli articoli e allo spirito costituzionale indipendentemente da riforme che potrebbero svuotarla di una delle sue più importanti funzioni educative: formare giovani preparati e consapevoli che l'attuazione della Costituzione non è un'impresa a tempo ma è un compito permanente.

Lydia Franceschi

- Nel Medioevo e nell'Età Moderna l'istruzione era privilegio di pochi
- A fine Ottocento, in Italia, l'istruzione di base era obbligatoria, ma le scuole erano poco diffuse e le strutture parecchio arretrate; inoltre la povertà diffusa impediva a molti bambini di istruirsi.
- Ancora nel secondo dopoguerra l'analfabetismo era una piaga che colpiva le regioni più arretrate del Paese.

Costituzione e scuola

La Costituzione dedica alla scuola particolarissima e significativa attenzione:

- **L'art. 33**, nel definire libere l'arte e la scienza, ne proclama **libero anche l'insegnamento**; prevede inoltre che la **Repubblica**, oltre a svolgere una funzione di regolazione, **debba istituire "scuole statali per tutti gli ordini e gradi"**.
 - **Lo Stato ha dunque una funzione centrale nell'istruzione**, anche se non ne detiene il monopolio: "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato".
- **L'art. 34** sancisce il principio fondamentale per cui **"la scuola è aperta a tutti"**; prevede il **diritto a raggiungere i gradi più alti per gli studi per i "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi"** e **l'obbligatorietà dell'istruzione**.
- **L'art. 30** definisce che **diritto-dovere dei genitori** sia, tra gli altri, quello di **"istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio"** ecc.

Diritto-dovere e formazione sociale

Complessivamente, dai vari riferimenti, si coglie l'importanza che i Costituenti attribuivano alla scuola.

- L'istruzione è anzitutto un diritto e insieme un dovere che riguarda docenti e studenti.
 - Si realizza nella **scuola, che è un'autentica formazione sociale e cioè un luogo di crescita, con e tra gli altri, della personalità del soggetto.**
- Questi sono i due aspetti fondamentali della disciplina costituzionale della scuola: **la dimensione del diritto-dovere e la dimensione della formazione sociale.**

Istruzione: fondamentale mezzo per raggiungere l'eguaglianza e presidio di democrazia

- **L'istruzione** è un dovere (almeno nei limiti dell'obbligatorietà), ma anche un diritto e, più precisamente, un **diritto sociale**, grazie al quale **gli studenti ricevono una prestazione dalla Repubblica a prescindere dalla loro condizione economica**.
- **L'investimento collettivo nell'istruzione è infatti una decisiva leva per perseguire il principio dell'eguaglianza sostanziale e permettere, anche a chi provenga da un contesto svantaggiato, di ottenere una promozione sociale**, vedendo valorizzati i meriti e le capacità.
- Inoltre un percorso ricco e qualificato di istruzione è un **presidio fondamentale di democrazia**, in quanto prepara e immette in società cittadini più preparati, consapevoli e critici.

Lo Stato è obbligato a istituire scuole

- La Costituzione ha cura di inquadrare il diritto all'istruzione entro un contesto sociale, dato anzitutto dalla scuola pubblica. Infatti, la Costituzione obbliga lo Stato a istituire scuole.
- La scuola pubblica, e statale in particolare, è il luogo in cui, in base alla Costituzione, sono garantiti al massimo grado il pluralismo e la libertà: nella scuola statale la libertà di insegnamento gode della massima tutela ed è garantita l'apertura a studenti e docenti di ogni orientamento.

La scuola riproduce il pluralismo sociale

- **La scuola statale realizza la missione dell'educazione-istruzione dei bambini e dei giovani entro una formazione sociale, in una comunità** fatta di docenti, studenti, famiglie, non pre-selezionata in base a un qualche criterio o affinità ideologica, **ma che riproduce, in piccolo e in un territorio particolare, le condizioni di pluralismo sociale**, irripetibile e imprevedibile, che si presentano nella società.
- La scuola, e particolarmente quella pubblica, **è una comunità autonoma di relazione, aperta alla partecipazione delle diverse componenti** (ragazzi, famiglie, docenti, personale tecnico, dirigenti), ciascuna con i propri diritti e le proprie responsabilità.

Scuola come fattore di integrazione della società

- Il grande pregio della scuola statale è proprio quello di situare **l'educazione in un ambiente già di dialogo, plurale**, favorendo, sin dalla fase della formazione della personalità, il confronto con filosofie, stili, culture familiari diverse.
- Per queste caratteristiche, la scuola pubblica ha rappresentato e rappresenta, più di ogni altra, un **decisivo e prezioso fattore di integrazione nella società**: accoglienza dell'handicap, degli immigrati ecc.
- Sui banchi di scuola si prepara, nella fatica della convivenza quotidiana, il terreno del consenso e della comprensione possibili per la società di domani.

L'insegnamento della Costituzione a scuola

- Se per la Costituzione la scuola è fondamentale, dovrebbe valere anche il reciproco.
- L'Assemblea Costituente approvò – con voto unanime e tra gli applausi – un ordine del giorno (presentato da Moro e altri) perché «la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado». Dopo oltre 60 anni l'obiettivo non è stato ancora raggiunto pienamente.

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

ARTICOLI

3 – 9 – 30 – 33 - 24

Art. 3: Uguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Commento art. 3

- La Costituzione prende atto del fatto che, anche se le persone sono eguali di fronte alla legge, non lo sono nella società, perché alcune si trovano in condizioni meno favorevoli e devono superare ostacoli più grandi per cercare di realizzare la propria felicità.
- Per questo si chiede a tutti (quando la Costituzione parla di “Repubblica” e non di “Stato” solitamente si rivolge a tutti i cittadini e non solo ai pubblici poteri) di contribuire a eliminare questi ostacoli, dando anche alle persone meno fortunate un’effettiva libertà di scelta (principio di eguaglianza sostanziale).
- Per esempio, tutti devono poter ottenere le cure necessarie alla loro salute o, se ne hanno le capacità, poter studiare all’Università, anche se non possono pagare l’intervento del medico o la retta.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Commento art. 9

- La Repubblica viene impegnata ad aiutare, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura (espressione del talento e della sensibilità umane) e della ricerca scientifica e tecnica (espressione dell'ingegno umano), quali mezzi per contribuire al benessere della società e alla dignità delle persone.
- Inoltre, consapevole della bellezza dell'Italia, la Costituzione chiede di valorizzare il paesaggio nazionale, sia ambientale sia storico: è necessario, quindi, promuovere la conoscenza dei beni italiani e garantirne a tutti l'accessibilità (*si veda il Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004*).
- Infine, l'art. 9 protegge il paesaggio inteso anche come ambiente naturale, dal quale dipendono la qualità della vita e la salute (*si veda l'art. 32*) delle persone che ci vivono.

Art. 30: famiglia e istruzione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Commento art. 30

- Il semplice fatto di aver messo al mondo un figlio fa sorgere nei genitori, indipendentemente dal fatto che siano o no sposati, il dovere (possono essere obbligati a farlo) e il diritto (nessuno può impedirgli di farlo) di prendersi cura di lui.
- Se non possono occuparsene, perché gravemente malati o perché il bambino è orfano, la legge affida il compito a un tutore, scelto dal tribunale per i minorenni.
- La legge riconosce allo straniero, che ha un lavoro e un regolare permesso di soggiorno, la possibilità di far venire in Italia i suoi familiari stretti (*si parla di diritto al “ricongiungimento”: si veda l’art. 29 del Testo unico sull’immigrazione, d.lgs. 286/1998*).

- La famiglia è riconosciuta dalla Costituzione e tutelata in numerosi articoli.
- L'importanza attribuita alla famiglia va collegata al fondamento antropologico che ispira la Costituzione e che si esprime essenzialmente nell'art. 2: alla base della Costituzione vi è l'idea di "persona", di uomo che svolge la sua personalità nella relazione con gli altri e che dunque appartiene a un insieme articolato di "formazioni sociali". La famiglia è, come l'esperienza umana concretamente attesta, la "prima" di queste formazioni sociali e, per molti aspetti, quella decisiva.

- Nel modello costituzionale di famiglia non s'inquadra una qualsiasi relazione tra uomo e donna, ma si rivela una concezione impegnativa e alta del legame familiare.
- Anzitutto, per essere autentica formazione sociale, cioè ambiente di sviluppo della personalità dei propri membri, la famiglia deve essere un **luogo di dialogo e di rispetto della libertà e dell'eguaglianza**: come specifica l'art. 29, essa deve essere improntata all'eguaglianza giuridica e morale tra i coniugi; come aggiunge l'art. 30, deve anche essere luogo di educazione e di istruzione, e dunque di avviamento e di apertura coraggiosa alla vita dei figli e non di una loro segregazione o soffocamento.
- La famiglia deve essere anche proiettata all'apertura verso ciò che è fuori di essa, verso la società e la dimensione politica.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Commento art. 33

- Collegata strettamente con l'art. 9, questa norma garantisce la libertà dell'arte e della scienza senza porre alcun limite, nemmeno quello del “buon costume” (salvo, naturalmente, che siano rispettati i diritti fondamentali delle persone coinvolte).
- Inoltre, la Costituzione protegge la libertà dell'insegnamento, dal punto di vista del docente, che può impostare le lezioni come ritiene più opportuno ed esporre le proprie teorie, ma anche da quello dello studente, che ha diritto a una formazione completa e a sviluppare una personale visione del mondo.
- Per assicurare entrambe queste libertà, la Costituzione da un lato obbliga lo Stato a organizzare scuole di diverso tipo e con diversi livelli di specializzazione, dall'altro consente a chiunque di aprire una scuola, ma senza contributi statali. Le scuole private possono rilasciare titoli che hanno lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, se offrono un livello d'insegnamento equivalente.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Commento art. 34

- A nessuno può essere impedito di frequentare una scuola e, anzi, l'istruzione inferiore, che fornisce le conoscenze minime per potersi orientare nel mondo moderno, è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni (la legge 296/2006 ha esteso l'obbligo fino a dieci anni).
- Per quanto riguarda scuole superiori e Università, soltanto coloro che sono sia poveri sia molto bravi hanno diritto ad aiuti da parte dello Stato (misure che devono essere sufficienti a pagare le spese d'istruzione e a mantenersi durante gli anni degli studi).

LAVORO

Fonti:

Alessandro E. Basilico, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale, Fondazione Franceschi onlus

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni, L'ABC DELLA COSTITUZIONE, Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

Il lavoro è il fondamento dell'Italia.

Sta scritto proprio all'inizio della nostra Costituzione, prima di ogni altra cosa (**art. 1**). Mettere alla base del patto costituzionale il lavoro significa anzitutto stabilire che la nostra Repubblica democratica non è fondata sull'ozio, sulla rendita, sul patrimonio, ma sull'operosità di ogni persona. Ovviamente, per i Costituenti l'ozioso è soltanto colui che volontariamente si sottrae al dovere di lavorare e certamente non chi è disoccupato perché non riesce a trovare lavoro.

È attraverso il fare che emerge l'essere: il primo dei principi enunciati dalla Costituzione non è astratto, ma molto concreto.

È nella vita di ogni giorno che ciascuno di noi realizza se stesso e costruisce il patto sociale. Infatti, da un lato “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro”, dall'altro “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (**art. 4**).

La Repubblica italiana non può essere neutrale rispetto alle dinamiche socio-economiche, ma deve intervenire sia per “promuovere le condizioni che rendano effettivo” il diritto al lavoro (**art. 4**), sia per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (**art. 3**).

In sintesi

Nella visione dei Costituenti una persona senza lavoro crea un danno sociale oltre che personale. Se un cittadino è inoccupato, non solo non può aspirare a una vita degna per sé, ma viene a mancare il suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini. Per questa ragione il lavoro è un diritto personale ma anche un dovere sociale.

Il lavoro è fondamento della Repubblica perché è l'emblema della libertà, che diventa partecipazione responsabile del bene comune.

Non tutti i lavori sono “validi”: la Costituzione prescrive che debbano concorrere al progresso della società.

Un discorso analogo si può svolgere per la proprietà privata (alla quale devono essere posti “limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”, art. 42) e per l'iniziativa economica (che è libera, ma che “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale”, art. 41).

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

ARTICOLI

1 – 3 – 4 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 46

Art 35: tutela del lavoro

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Commento art. 35

La parte sui rapporti economici si apre con la protezione di chi, in quei rapporti, è quasi sempre **il più debole: il lavoratore**. La Costituzione lo tutela indipendentemente dall'attività svolta (per esempio, devono essere protetti anche i “precari”, che non hanno un contratto fisso).

Inoltre, consapevole del fatto che la conoscenza e la specializzazione aumentano le capacità del lavoratore e, quindi, anche la sua “forza contrattuale”, ne cura la preparazione professionale, anche dopo la scuola (per esempio garantendo al dipendente la possibilità di frequentare dei corsi senza perdere il posto).

La protezione si estende anche fuori dall'Italia, con la stipulazione di accordi (in tema di lavoro notturno, minorile, di protezione degli infortuni, etc) e dando la possibilità di cercare lavoro in altri Paesi.

Art. 36: libertà e dignità sul lavoro

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

Commento art. 36

Il lavoro è un mezzo per realizzare la dignità delle persone e, per questo, la Costituzione stabilisce che a chi lavora deve essere assicurato uno stipendio sufficiente ad avere un tenore di vita accettabile. Il salario deve poi essere proporzionato al lavoro svolto. I giudici applicano direttamente questa norma in tutte le cause di lavoro, facendo riferimento ai contratti collettivi, che sono stipulati tra sindacati e associazioni d'imprenditori e stabiliscono le regole minime che i loro iscritti devono rispettare nei rapporti reciproci, per determinare la misura minima che lo stipendio deve avere.

La legge deve poi stabilire il numero massimo di ore di lavoro che possono essere svolte in un giorno.

Tutti i lavoratori, infine, devono avere almeno un giorno di riposo a settimana e vacanze annuali e non possono rinunciarvi (si teme che la rinuncia possa essere dovuta alla pressione del datore di lavoro).

Art. 37: la donna e i minori

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Commento art. 37

Donne e ragazzi sono solitamente svantaggiati nel mondo del lavoro, perché considerati – a torto – meno capaci degli uomini adulti. La Costituzione, quindi, fornisce loro una protezione speciale.

Stabilisce che la donna ha diritto alla stessa paga che sarebbe data a un uomo per quella stessa attività. Inoltre, consapevole delle immense difficoltà che la donna incontra nel coniugare lavoro e maternità, la Costituzione invita la Repubblica a regolare i rapporti di lavoro in modo da soddisfare le esigenze della madre lavoratrice. La legge attualmente prevede un congedo obbligatorio nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi.

L'articolo, inoltre, stabilisce il divieto di lavoro dei bambini (la legge precisa che si può lavorare solo dopo i 15 anni). I ragazzi, che devono essere pagati come lo sarebbe un adulto che svolge lo stesso lavoro, hanno una speciale protezione (divieto di lavoro notturno, festivo, straordinario, pericoloso per la salute)

Art. 38: assistenza sociale

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Commento art. 38

Tutti rischiano di trovarsi in difficoltà economiche e alcuni soggetti – disabili, anziani, infortunati – sono sempre in una condizione di particolare debolezza.

La Costituzione invita a costruire una rete di “sicurezza sociale”, in modo da liberare tutte le persone dalla “schiavitù del bisogno”, che impedisce una libertà effettiva (v. commento agli artt. 2 e 3).

Anche se i privati sono liberi di dare un contributo, è lo Stato che deve provvedere al mantenimento di quanti sono incapaci di guadagnarsi da vivere, sia permanentemente (per esempio, le persone affette da gravi disabilità), sia solo temporaneamente (per esempio gli infortunati e coloro che perdono il lavoro e non riescono a trovarne un altro).

Art. 39: diritto a organizzarsi

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Commento art. 39

I sindacati sono associazioni di lavoratori il cui scopo è migliorare le condizioni di lavoro (più assunzioni, stipendi più alti, ambiente di lavoro più sicuro, etc). Durante il fascismo i lavoratori erano tutti inquadrati in un unico sindacato “di Stato”, mentre la Costituzione sancisce la libertà sindacale: tutti sono liberi di fondare un sindacato, possono esserci più sindacati per la stessa categoria, si può scegliere a quale organizzazione iscriversi, decidere di abbandonarla o di non iscriversi ad alcun sindacato. Sono vietate le discriminazioni fondate sull’adesione (o sulla non adesione) a un certo sindacato.

I commi successivi al primo disegnano una procedura, fondata sulla registrazione, che non è stata mai attuata

Art. 40: diritto di sciopero

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Commento art. 40

Lo sciopero è il rifiuto di lavorare opposto dai dipendenti al datore di lavoro. È probabilmente l'arma più potente dei lavoratori che, insieme, bloccano la produzione spingendo l'imprenditore a venire incontro alle loro esigenze.

Nell'Italia liberale d'inizio Novecento lo sciopero era consentito, ma l'imprenditore poteva reagire licenziando i dipendenti. Nell'Italia fascista lo sciopero era addirittura punito come reato.

Nell'Italia della Costituzione lo sciopero è un diritto: i lavoratori possono avvalersene senza che il datore di lavoro possa licenziarli e perdono solamente lo stipendio per i giorni o le ore in cui non lavorano.

La legge non può vietare lo sciopero, ma solo regolarlo per proteggere altri interessi fondamentali: è quanto fa la legge 146/1990, che stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (per esempio, sanità e trasporti).

Art. 41: iniziativa privata e utilità sociale

*L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità;
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.*

Commento art. 41

Quest'articolo protegge innanzitutto la possibilità di ciascuno di svolgere un'attività economica privata, produttiva di beni o servizi. A questa libertà sono posti solo alcuni vincoli: l'utilità sociale (gli altri diritti garantiti dalla Costituzione), la sicurezza (quella dei lavoratori, ma anche quella di chi abita vicino a imprese che svolgono attività pericolose), la libertà e la dignità umana.

L'articolo indica quindi dei confini: da un lato non si può negare totalmente la libertà d'impresa, dall'altro è possibile porle vincoli se c'è un valido motivo. All'interno di questi confini si muove la politica, che può andare verso un maggiore intervento dello Stato o verso una maggiore libertà per i privati.

Art. 42: funzione sociale della proprietà

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Commento art. 42

Ogni cittadino può dirsi proprietario di due tipi di beni: quelli pubblici e quelli privati.

I primi appartengono allo Stato (o ad altri enti come Regioni, Comuni, etc) che altro non è se non la comunità di tutti gli italiani, che possono quindi dirsi “proprietari” di quei beni. Il che dovrebbe comportare che i beni pubblici (strade, treni, arredi scolastici) siano trattati con cura come fossero privati.

I beni privati, invece, appartengono a una singola persona e solo a essa, che può farne ciò che desidera, nei limiti stabiliti dalla legge per bilanciare questo diritto con quelli altrui.

La proprietà privata può essere “espropriata” dai poteri pubblici (questi cioè possono appropriarsene) per motivi d’interesse generale (per esempio, per costruire una strada su quel terreno) e purché il proprietario riceva una giusta somma per la perdita subita.

Art. 46: partecipazione alle aziende

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Commento art. 46

L'articolo, in realtà poco attuato, chiede alla legge di determinare in quali modi i lavoratori possono partecipare alla gestione delle aziende, cioè possano conoscere le decisioni relative all'impresa e magari influenzarle.

Lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e altre leggi attribuiscono ai lavoratori alcuni poteri di controllo e vari diritti d'informazione in materia di sicurezza, licenziamenti, trasferimento dell'azienda.

VOTO REFERENDUM CITTADINANZA

Fonti:

Alessandro E. Basilio, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale, Fondazione Franceschi onlus

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni, L'ABC DELLA COSTITUZIONE, Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

Si usciva da un periodo, quello fascista, che aveva letteralmente calpestato la Carta dei diritti fino ad allora esistente. Senza che fosse emanata alcuna norma esplicita, il fascismo aveva di fatto soppresso lo Statuto albertino, sostituendolo con le istituzioni della dittatura: la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e il Gran Consiglio. Le istituzioni precedenti, dal Comune alla Provincia al Parlamento, erano tutte elettive. Ma la dittatura spostò una virgola e disse: “Da questo momento vi togliamo l’impegno di votare. Non andate più a votare. Tutte le cariche sono nominate dall’alto.”

Si introdusse così la legge dei “diritti riflessi”; il cittadino non è titolare di diritti primari perché è lo Stato ad esserne il proprietario.

Se c'è una distinzione fondamentale tra dittatura e democrazia, questa è la Persona. Nella dittatura la persona è mortificata, privata di diritti, diventa quasi un oggetto, una cosa. Nella democrazia la persona è esaltata nella sua dignità e nei suoi diritti.

Oscar Luigi Scalfaro

- In uno stato democratico sono i cittadini ad avere il potere di fare le leggi, di governare in base a esse e di sanzionare chi non le rispetta. Questo diritto-dovere viene esercitato in primo luogo attraverso la partecipazione alla vita politica della comunità, intendendo con politica l'insieme delle attività necessarie al buon funzionamento dello Stato democratico.
- L'atto di partecipazione politica fondamentale dei cittadini è la scelta dei loro rappresentanti negli organi dello Stato, attraverso le elezioni politiche.
- Le elezioni permettono ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Il voto è libero e segreto, ed è anche un dovere.

Elettori e voto

- “Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.” (art. 48).
- L’Italia è una Repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo (art. 1) e l’elezione del Parlamento a suffragio universale costituisce un importante strumento di partecipazione politica.
- Pertanto i deputati e i senatori (e non il Governo...) sono i diretti rappresentanti del popolo, a tal punto che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67).

L'autonomia del parlamentare

- Ogni cinque anni (salvo elezioni anticipate) tutti i cittadini possono, anzi devono eleggere i propri rappresentanti.
- Una volta eletti, i rappresentanti sono liberi di concorrere alla determinazione dell'interesse nazionale, e cioè non possono essere revocati né dagli elettori, né dal partito a cui appartengono.
- Con questa disposizione, si voleva **preservare al massimo grado l'autonomia del rappresentante, in modo che non cadesse vittima di un condizionamento particolaristico e tuttavia senza sottrarre il parlamentare stesso dalla responsabilità, di tipo politico, per le scelte che compie.**

Il referendum abrogativo

- La Costituzione italiana si inserisce nell'alveo della democrazia rappresentativa. E tuttavia, poiché la libertà garantita del parlamentare potrebbe indurlo ad approvare leggi non condivise dagli elettori, la Costituzione prevede l'istituto del referendum abrogativo.
- Cioè, quando cinquecentomila elettori (o cinque Consigli regionali) lo richiedano, "è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge" (art. 75). Così, se un numero significativo di cittadini o di assemblee legislative regionali lo chiedono, il popolo è chiamato a pronunciarsi su una specifica questione e cioè sull'abrogazione, parziale o totale, di una legge.

I limiti del referendum abrogativo

- Anche per l'istituto del referendum abrogativo ci sono dei limiti. Anzitutto, “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” (art. 75).
- Oltre ai limiti espressi di materia, l'istituto referendario presenta limiti intrinseci: vi sono infatti materie che, per la loro rilevanza e complessità, mal si prestano a essere decise con un sì o con no. Su questi temi, la mediazione parlamentare sarebbe preferibile e tuttavia, in tempi – come questi – di “muro contro muro”, il referendum si configura a volte come unica via per far valere ragioni rimaste inascoltate in nome di una malintesa autosufficienza di maggioranza.

Il corretto utilizzo del referendum

- Insomma, la democrazia diretta è valida soltanto se è partecipata e consapevole. Il che significa che l'istituto del referendum dovrebbe essere utilizzato per scelte significative e precise, che incontrino il reale interesse per i cittadini. Bisogna riconoscere che non sempre, purtroppo, è stato così e ciò ha comportato un'evidente disaffezione nei confronti dell'istituto referendario.
- Neppure si può pensare di ridurre la partecipazione politica soltanto al momento dell'elezione dei parlamentari. Il referendum può essere un'occasione utile per correggere eventuali errori del Parlamento su una materia ben precisa.

Partecipazione è molto più di un voto

- Certamente la partecipazione è molto di più di un voto elettorale o referendario, per quanto esso sia da considerarsi “dovere civico”.
- Per la Costituzione ogni cittadino è chiamato sempre a dare il proprio contributo, poiché la Repubblica a tutti “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2), affinché ciascuno “concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4).
- Ma anche le elezioni e i referendum possono costituire un’occasione di “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3).

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO

ARTICOLI

1 – 2 – 5 – 17 – 18 – 48 – 49 - 50 – 53 – 67 – 71 – 75

(v. anche, nella prima parte, 138)

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Commento art. 1

- Le frasi che aprono la Costituzione indicano immediatamente i tratti distintivi dell'Italia. È, in primo luogo, una Repubblica, cioè uno Stato in cui gli organi di governo sono scelti dal popolo e non c'è un Re che ottiene il potere per via ereditaria.
- La scelta di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica è stata presa dai cittadini italiani nel referendum del 2 giugno 1946. È, quindi, democratica: le decisioni che coinvolgono tutti non possono essere imposte da poche persone, ma devono essere condivise dalla maggioranza dei cittadini, che si esprimono in via indiretta (eleggendo dei rappresentanti in Parlamento che compiano la gran parte delle scelte) o in via diretta (per mezzo di strumenti come il referendum, le leggi di iniziativa popolare, la petizione).

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Commento art. 2

- La Costituzione riconosce l'esistenza dei diritti dell'uomo che non possono essere negati dallo Stato (perché considerati preesistenti allo Stato stesso) e che anzi devono essere protetti, perché consentono a ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità. E' da notare che si parla di diritti "dell'uomo, non "del cittadino": anche allo straniero devono essere garantiti i diritti fondamentali.
- Inoltre la Carta si mostra consapevole del fatto che l'uomo non è un'isola, ma vive insieme agli altri e con questi intesse varie relazioni, dando vita a gruppi o, nel linguaggio costituzionale, "formazioni sociali" intermedie tra il singolo e lo Stato. Esistono quindi sia i diritti delle formazioni sociali (per esempio le libertà sindacali) sia i diritti del singolo al loro interno.

- Il gruppo maggiore a cui ogni cittadino appartiene è, naturalmente, quello della Repubblica, intesa come comunità di persone che non solo vivono nello stesso territorio, ma condividono anche un patrimonio comune di storia, cultura e valori. È in quest'ottica che si comprendono i “doveri inderogabili di solidarietà” che legano gli italiani: come, in una compagnia di amici, se c'è qualcuno in difficoltà gli altri non possono restare indifferenti, così nel gruppo-Italia il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Commento art. 5

- L'Italia è uno Stato unitario, una comunità di persone che parlano la stessa lingua e hanno un patrimonio storico e culturale comune. Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma.
- La Costituzione anzi afferma due diversi principi: il decentramento, in base al quale l'amministrazione statale deve prevedere anche organi dislocati sul territorio, e l'autonomia, per cui esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese, rappresentando le comunità che vi abitano (*Comuni, Province, Regioni: si vedano gli artt. 114 e ss.*).

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Commento art. 17

- Tutti hanno diritto di riunirsi, cioè di trovarsi insieme. Si tratta di una delle libertà più colpite da Mussolini e per questo la Costituzione la garantisce nel modo più ampio possibile.
- Si chiede soltanto che la riunione non sia aggressiva. Non ci sono altre limitazioni né condizioni se si svolge in luogo aperto al pubblico (una casa, un bar, un oratorio, uno stadio, un teatro).
- Se invece è all'aperto (piazze, strade) occorre dare preavviso alle autorità, che potranno vietare la riunione se hanno la prova che ci saranno grossi rischi (scontri tra manifestanti, danneggiamenti, la diffusione di un'epidemia).

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Commento art. 18

- La libertà di associazione, cioè di costituire insieme ad altre persone un gruppo stabile in vista di uno scopo comune, si ricollega direttamente al riconoscimento delle “formazioni sociali” (art. 2). Si pensi, per capirne l'importanza, che sia i partiti politici sia i sindacati sono associazioni.
- Anche a questa libertà è attribuita grande ampiezza, non è necessaria nemmeno un'autorizzazione. Gli unici limiti sono: il fine perseguito non deve essere la commissione di reati (si avrebbe un'associazione a delinquere, punita dall'art. 416 c.p.); la società non deve cercare di influenzare segretamente l'attività degli organi pubblici (*Parlamento, governo, giudici, ma anche Comuni, Regioni, società dello Stato, etc; si veda la legge n. 17/1982*); sono vietati i gruppi paramilitari che cercano di prendere il potere con la violenza.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Commento art. 48

La Costituzione riconosce il diritto di votare, cioè di scegliere i propri rappresentanti e decidere quale indirizzo politico dare al Paese, a tutti i cittadini maggiorenni, salvo le rare eccezioni previste dalla legge (per esempio le persone condannate per reati gravi).

Il voto è personale (nessuno può votare al posto di un altro) , eguale (ogni voto ha lo stesso valore), libero (sono vietate pressioni sui singoli elettori) e segreto (cioè anonimo: lo scopo è evitare conseguenze negative agli elettori, garantendone la libertà).

Anche gli italiani che vivono all'estero possono votare, senza dover rientrare in Italia.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Commento art. 49

- I partiti sono associazioni con uno scopo particolare: raccogliere voti e far eleggere rappresentanti che sostengano un certo progetto di governo.
- La Costituzione garantisce ai cittadini la libertà di creare nuovi partiti, di farne parte (e di non farne parte), di sceglierne progetti, organizzazione, strategie di comunicazione.
- L'unica condizione è che l'attività del partito deve svolgersi con "metodo democratico", rispettando i diritti fondamentali e senza cercare di prendere il potere con la violenza.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità

Commento art. 50

- Ciascun cittadino, sia da solo sia insieme ad altri, può chiedere al Parlamento (“rivolgere petizioni”) di prendere in considerazione un problema generale e risolverlo, eventualmente con una legge.
- Questo articolo non è mai stato di fatto praticato.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Commento art. 53

- Lo Stato e gli altri enti pubblici si avvalgono di una serie di uffici e funzionari e forniscono servizi indispensabili (sicurezza, sanità, giustizia, istruzione, rappresentanza politica). Tutto ciò ha un costo, che deve essere sostenuto dai cittadini.
- Per questo, ogni italiano è obbligato a pagare le tasse in proporzione alla propria “capacità contributiva” (quanto guadagna, possiede, spende).
- La tassazione deve essere progressiva: la percentuale da versare allo Stato non è fissa, ma aumenta con l’incrementare della “capacità contributiva”.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Commento art. 54

- Tutti gli italiani devono essere fedeli alla Repubblica: è vietato tradirla avvantaggiando Stati stranieri o favorendo un colpo di Stato.
- Inoltre devono obbedire alla Costituzione, la legge fondamentale della Repubblica, e alle altre leggi.
- Questo dovere è maggiore per chi è chiamato a servire lo Stato, che deve essere particolarmente attento a evitare di confondere i propri interessi personali con quelli pubblici.

- Vivere nella legalità significa vivere nel **rispetto delle leggi**. Il cittadino protagonista, in una società complessa come quella contemporanea, è dunque prima di tutto un cittadino che adempie tutti i suoi doveri e non agisce illegalmente. Se il numero di coloro che che rispettano le regole cresce, **crescono anche i vantaggi del vivere in comunità**. Al contrario, al diffondersi dei comportamenti illeciti corrisponderà per tutti un peggioramento della qualità della vita, in campo sociale, culturale, economico.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Commento art. 67

- Un parlamentare deve fare le scelte che crede migliori per il Paese, senza sentirsi in alcun modo vincolato. In questo senso non ha un “mandato”: non deve prendere ordini da nessuno e nemmeno chi l’ha votato può togliergli la carica se non fa quello che ci si aspettava da lui.
- Naturalmente i cittadini potranno bocciare i rappresentanti di cui sono insoddisfatti non votandoli alle elezioni successive.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Commento art. 71

- Una proposta di legge può essere presentata dal governo, da un deputato (alla Camera) o da un Senatore (al Senato). Anche i cittadini possono chiedere che un loro progetto di legge sia esaminato dal Parlamento, raccogliendo 50.000 firme a suo sostegno.
- Gli altri organi che hanno il potere d'iniziativa (cioè di presentazione della proposta) sono il CNEL (art. 99) e i Consigli regionali (art. 121).

Art. 75

E' indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Commento art. 75

- Il “referendum” è una forma di partecipazione politica diretta.
- Con il “referendum” i cittadini possono votare per “abrogare” (cancellare) una legge. Possono essere eliminate tutte le leggi approvate dal Parlamento, a eccezione di quelle tributarie e di bilancio (siccome a nessuno piace pagare le tasse, queste leggi sarebbero probabilmente abrogate, ma poi per lo Stato sarebbe impossibile funzionare), di amnistia e di indulto (art.79), di ratifica dei trattati (se fossero abrogati l’Italia violerebbe gli impegni presi con gli altri Stati e potrebbe subire delle sanzioni).
- Per abrogare una legge, occorre raccogliere 500.000 firme a sostegno della richiesta che, poi, è valutata dall’Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione (che verifica la validità delle firme) e dalla Corte costituzionale (che controlla sia che il referendum venga proposto su una legge che non è possibile abrogare, sia che il quesito – siete favorevoli ad abrogare quella legge? – sia espresso in maniera comprensibile per gli elettori).

- Segue la votazione dei cittadini e perché il referendum abbia successo occorre che:
 1. vada a votare più della metà degli italiani maggiorenni, che hanno diritto di voto (si parla di quorum, cioè di numero dei votanti che devono partecipare).
 2. Il referendum può essere richiesto anche da cinque Consigli regionali. Inoltre, si può chiedere di abrogare solo una parte di una legge: alcuni articoli o addirittura alcune frasi di un articolo.

La legge che regola il referendum è la n. 352/1970.

Nel nostro Paese il referendum è solo abrogativo e mai propositivo.